



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 154 DEL 07/12/2022

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno **2022**, addì **07** del mese di **dicembre** alle ore **16:05**, il Presidente ANTONELLI EMANUELE da remoto tramite sistema di videochiamata, con la partecipazione del Segretario Generale GUARINO ANTONELLA, con le modalità indicate nel decreto presidenziale n. 140 del 14/06/2022, adotta il seguente provvedimento:

IL PRESIDENTE

Con i poteri conferiti dalla Legge n. 56/2014 che disciplina le competenze dello stesso "... rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto";

Visto lo Statuto della Provincia di Varese adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30 luglio 2019 con deliberazione n. 29 ed in particolare l'art. 14 "Elezione e competenze" e l'art. 15 "Atti Presidenziali";

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale:

- P.V. n. 20 del 14/04/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 - 2023 - 2024;
- P.V. n. 21 del 14/04/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2023-2024 e relativi Allegati e sue successive variazioni;
- P.V. n. 36 del 28/07/2022, è stato approvato l'assestamento generale e gli equilibri di bilancio;

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- P.V. n. 51 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024;
- P.V. n. 50 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi PDO 2022-2024;

Vista la deliberazione Presidenziale P.V. n. 44 del 14/04/2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022-2024 e successive modifiche;

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce alle Province la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi della quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e

dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24.03.2021 avente ad oggetto *“Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della legge 27/12/2019 n. 160. Approvazione”* con la quale si procedeva all'approvazione anche delle tariffe contenute negli allegati “B”, “C”, “D” della stessa deliberazione;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del suddetto Regolamento:

- ✓ Art. 33, commi 3 e 4:
 - ” 3. In fase di prima applicazione le tariffe standard, in relazione alle singole categorie, sono stabilite dall'Allegato “B” al presente regolamento. Successivamente, le tariffe sono determinate dalla Provincia di Varese entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, stabilendo gli importi unitari spazio-temporali di occupazione permanente e temporanea del suolo. In mancanza di tale atto restano in vigore le tariffe precedenti.*
 - 4. Gli importi, comunque, sono sempre rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.”*
- ✓ Art. 35, commi 1, 2 e 5:
 - “1. Per le occupazioni permanenti del territorio della Provincia di Varese con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.*
 - 2. Ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019 la misura unitaria di tariffa di cui al comma 1 è pari a euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.*
 - 5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.”*
- ✓ Art. 47, comma 4:
 - “4. La misura del canone è fissata in fase di prima applicazione dal presente regolamento, secondo quanto previsto nell'Allegato “C” ed applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento. Successivamente le tariffe sono determinate con Deliberazione del Presidente della Provincia di Varese entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione (art. 1 comma 169 L. 296/2006).”;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 14.02.2022 avente ad oggetto: *“Modifica dell'allegato “A” al Regolamento provinciale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione a seguito della nuova classificazione delle strade provinciali”;*

Ravvisata la necessità di adeguare le tariffe di cui agli allegati “B” e “C” della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 23.05.2022, secondo quanto stabilito dal Regolamento;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi

espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Viste le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dagli allegati "B", "C" e "D" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel;

Visto il regolamento di contabilità vigente;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Risorse - Settore Finanze e Bilancio Dr. Antonello Zanda
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse - Settore Finanze e Bilancio, Dr. Antonello Zanda;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2023 le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dalle tabelle di cui agli allegati "B", "C" e "D" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
- 3) DI DARE ATTO, altresì, che tale provvedimento emanato da organo monocratico rappresenta una decisione derivante da valutazioni tecniche e pertanto segue l'iter procedimentale e consequenziale a quello già fissato per le deliberazioni dell'organo esecutivo.
- 4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione degli atti preliminari al redigendo bilancio di previsione 2023-2025.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
ANTONELLI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO ANTONELLA